



**Al Dirigente Scolastico**  
**c/o sede**

**Oggetto: visite specialistiche fuori regione personale docente.**

Sono pervenute a questa O.S., segnalazioni da parte dei docenti, che alcuni Dirigenti Scolastici non concedono i giorni di viaggio, come malattia, per visita specialistica fuori regione.

A memoria di tutti si fa presente che l'unico riferimento normativo attualmente vigente è la CM 301/96 che, nello specifico, riconosce il diritto da parte del dipendente ad assentarsi per il tempo strettamente necessario all'effettuazione della prestazione sanitaria, **ricomprendendo anche i giorni eventualmente richiesti per il viaggio.**

Indubbio, quindi, l'ipotesi di ricomprendere il giorno del viaggio richiesto per cure mediche come motivo personale o familiare, configurandosi invece il momento del viaggio come fattispecie strumentale e condizione stessa per il verificarsi di accertamenti medici indispensabili.

**Pare ovvio che il viaggio stesso consente al lavoratore di espletare le cure fuori sede e, conseguentemente, rende possibile fruire del periodo di malattia riconosciuto dalla legge.**

Sulla correttezza della interpretazione proposta si reperiscono importanti conferme nei principi espressi nella Sentenza **del TAR Lazio n. 5714 del 17 aprile 2015.**

Con la suddetta sentenza il TAR Lazio **ha annullato**, a seguito di ricorso della FLC CGIL, la circolare n. 2/2014 del Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in merito alle assenze per visite specialistiche, la quale prevedeva che *"...per l'effettuazione di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici il dipendente deve fruire dei permessi per documentati motivi personali, secondo la disciplina dei CCNL, o di istituti contrattuali similari o alternativi (come i permessi brevi o la banca delle ore)."*;

I principi evidenziati dalla Sentenza, sono evidentemente applicabili all'attività secondaria o strumentale alla visita da effettuare, incoerentemente ricondotta dall'interpretazione ARAN (n. 263 del 26 settembre 2017), a dover essere giustificata con i permessi contrattualmente previsti per scopi inconciliabili ed affatto diversi. Si avrebbe così il tempo della visita o dell'esame clinico giustificato ai sensi dell'art. 55-septies, comma 5 ter, D.lgs. n. 165 del 2001, mentre il tempo di viaggio, senza il quale la visita medica non sarebbe neppure possibile, andrebbe giustificato impropriamente con i permessi per documentati motivi personali.

Escludere il tempo di viaggio dalla medesima disciplina prevista per le visite mediche e le cure configura una grave violazione dell'art. 8 bis, c. 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 che così dispone: "I cittadini esercitano la libera scelta del luogo di cura e dei professionisti nell'ambito dei soggetti accreditati con cui siano stati definiti appositi accordi contrattuali". Il diritto alla libera scelta del medico e del luogo di cura è riconosciuto altresì dall'art. 27 del Codice di Deontologia Medica, sia dalla legge di riforma sanitaria n. 502/1990.

Certi di una fattiva collaborazione, si porgono cordiali saluti.

Catanzaro, 15/09/2025

**Il Segretario Generale FLC CGIL**  
**Area Vasta CZKRVV**  
Alfonso Marcuzzo